



Comune di Ascoli Piceno

MEDAGLIA D'ORO AL VALOR MILITARE PER ATTIVITÀ PARTIGIANA

ORDINANZA DEL SINDACO

**SETTORE SUE, SUAP, AMBIENTE
Servizio SUAP e Commercio**

N. 442 DEL 10/07/2019

**OGGETTO: DIVIETO DI VENDITA E SOMMINISTRAZIONE DI BEVANDE ALCOLICHE
NONCHE' DI ALIMENTI E BEVANDE IN CONTENITORI PERICOLOSI PER LA PUBBLICA
INCOLUMITA' IN OCCASIONE DELLA GIOSTRA DELLA QUINTANA - EDIZIONI DI
LUGLIO E AGOSTO 2019**

IL SINDACO

PREMESSO CHE:

- nel territorio comunale si sta sempre più diffondendo l'abitudine di abusare di sostanze alcoliche, con gravi rischi per la propria salute e lo sviluppo psicofisico e con conseguenze per la cittadinanza dovute ai comportamenti di coloro che sono sotto gli effetti dell'alcool;
- le conseguenze sociali e personale derivanti dall'eccessivo consumo, con l'approvazione della Legge 30 marzo 2001 n. 125/2001 *Legge quadro in materia di alcool e di problemi di alcool correlati* rivestono una valenza di interesse generale giuridicamente protetto e che pertanto si rende necessario un intervento sostanziale che limiti l'abuso di alcool e le conseguenze connesse sia verso la persona che verso la comunità;
- dai controlli degli organi di Polizia si evidenzia come l'abuso di bevande alcoliche è dovuto, con buona percentuale, alla vendita di bottiglie all'interno degli esercizi commerciali, anche in virtù della liberalizzazione degli orari del commercio che rendono possibili aperture prolungate e continuative anche nel periodo notturno, rendendo possibile il fatto che si possano facilmente acquistare bevande alcoliche;

RILEVATO CHE i fattori di rischio personali per l'abuso di alcool si intersecano con rischi oggettivi per la pubblica incolumità, dovuti sia all'abbandono di contenitori di bevande in vetro, sia a episodi di inciviltà che minano la convivenza civile, la sicurezza e la incolumità pubblica con la conseguenza di limitare ai cittadini la fruizione degli spazi urbani;

CONSIDERATO che nell'ambito dei festeggiamenti del Santo Patrono S. Emidio si organizza, ogni anno, la manifestazione "Quintana di Ascoli Piceno" che prevede, presso l'impianto sportivo "Ferruccio Squarcia" la tradizionale Giostra della Quintana nell'edizione serale di luglio e in quella pomeridiana di agosto;

CONSIDERATO, altresì, che la Giostra della Quintana si è affermata tra le manifestazioni di maggior rilievo in questo ambito, richiamando ad ogni edizione moltissimi spettatori, sia cittadini che turisti e visitatori, tali che, di norma, la struttura del campo sportivo “Ferruccio Squarcia” risulta completamente occupata;

PRESO ATTO della richiesta di ordinanza della Questura di Ascoli Piceno – Ufficio Gabinetto, prot. n. 1269/Cat. A.4/2019/Gab. ad oggetto “*Giostra della Quintana 2019. Luglio/Agosto 2019. Richiesta ordinanza divieto di vendita di bevande alcoliche all’interno dell’impianto e altro*”, pervenuta al protocollo generale del Comune in data 8.07.2019 e assunta al numero 50541;

PRESO ATTO, altresì, che nella predetta nota è richiesto al Comune di Ascoli Piceno l’emissione di appositi provvedimenti, tra i quali:

1. *“preso atto della notevole presenza di pubblico **nell’ambito del centro cittadino** e delle conseguenti criticità dovute al consumo di alcol, si richiede che, limitatamente agli esercizi commerciali della predetta area **sia proibita la vendita e la somministrazione di qualsiasi bevanda in contenitori di vetro, plastica e lattine. La vendita e la mescita potrà essere effettuata solo in bicchieri di plastica leggera o di carta**”;*
2. *“in considerazione delle pregresse problematiche verificatesi nell’ambito della manifestazione in oggetto è necessario che **all’interno dell’impianto sportivo “Squarcia” sia proibito, l’ingresso, la vendita e la somministrazione di bevande alcoliche di qualunque gradazione. E’ inoltre necessario disporre il divieto di introdurre nell’impianto bevande in contenitori di vetro, plastica o lattina, salvo che siano versati in bicchieri di plastica leggera o di carta**”;*

Tali divieti dovranno decorrere da tre ore prima dell’inizio della manifestazione e fino a due ore dopo il termine della stessa;

VALUTATO indispensabile che, lo svolgimento della Giostra della Quintana, da un lato non limiti le normali abitudini delle famiglie e dei cittadini e, dall’altro, incida in maniera ponderata sulle imprese economiche esercenti l’attività di commercio;

RICHIAMATO l’art. 50, comma 7, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, come modificato ed integrato dall’articolo 8 comma 1, lettera a) del Decreto Legge n.14/2017 nella parte in cui dispone che “*il Sindaco, al fine di assicurare le esigenze di tutela della tranquillità del riposo dei residenti in determinate aree della città interessate da afflusso di persone di particolare rilevanza, anche in relazione allo svolgimento dei specifici eventi, può disporre, per un periodo comunque non superiore a sessanta giorni, con ordinanza non con tingibile e urgente, limitazioni in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche*”.

VISTE le sentenze del Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) n. 3271 del 30.6.2014 e n. 3845 del 27.8.2014, con le quali i magistrati hanno avuto già modo di osservare come la circostanza per la quale il regime di liberalizzazione degli orari, applicabile indistintamente agli esercizi commerciali ed a quelli di somministrazione, non precluda all’Amministrazione Comunale la possibilità di esercitare, ai sensi del D.Lgs 267/2000, il proprio potere di inibizione delle attività per comprovate esigenze di tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica, oltre che del diritto dei terzi al rispetto della quiete pubblica, in caso di accertata

lesione di interessi pubblici quali quelli in tema di sicurezza, libertà, dignità umana, utilità sociale e salute;

RICHIAMATO, altresì, l'art. 3, comma 2, del suddetto D.Lgs. n. 267/2000, che indica il Comune quale Ente locale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo e considerato che lo stesso può adottare provvedimento non solo a tutela della salute pubblica, ma anche più in generale del benessere individuale e collettivo della popolazione locale;

RITENUTO per le argomentazioni sopra esposte, di dover procedere all'adozione di un provvedimento contingibile e urgente quale misura di salvaguardia per la tranquillità e il riposo residente, nonché, a tutela della sicurezza dell'ordine pubblico, per lo svolgimento della **Giostra della Quintana di Ascoli Piceno, edizioni di luglio e agosto**, attraverso diverse azioni, tra loro coordinate:

1. all'interno dell'impianto sportivo Squarcia: ***il divieto assoluto di ingresso, vendita e somministrazione di bevande alcoliche di qualunque gradazione. E', inoltre, fatto divieto introdurre nell'impianto bevande in contenitori di vetro, plastica o lattina, salvo che siano versati in bicchieri di plastica leggera o di carta;***
2. nell'ambito del centro storico cittadino, zona 1 come definito dal vigente piano regolatore: ***il divieto assoluto di vendita e di somministrazione di alimenti e bevande in contenitori pericolosi per la pubblica incolumità, quali di vetro, plastica e lattine. La vendita e la mescita potrà essere effettuata solo in bicchieri di plastica leggera o di carta;***

Tali divieti dovranno decorrere da tre ore prima dell'inizio della manifestazione e fino a due ore dopo il termine della stessa;

VISTO l'articolo 7-bis *Sanzioni Amministrative* del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 *Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*;

RICHIAMATA la delibera di Giunta n. 108 del 18 maggio 2010 avente ad oggetto: *Determinazione degli importi delle sanzioni per le violazioni di ordinanze sindacali in materia di sicurezza urbana*;

VALUTATA la rilevanza pubblica dell'interesse ad una ordinata e serena frequentazione degli spazi pubblici della città in occasione dell'evento di cui in oggetto e quindi l'opportunità di intervenire con sanzioni efficaci e commisurate alla gravità dei comportamenti;

VISTI:

- il Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 *Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59*
- la Legge Regionale 10 novembre 2009, n. 27 *Testo unico in materia di commercio*;
- il Decreto Legge 13 settembre 2012, n. 158 *Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute* convertito con modificazioni dalla Legge 8 novembre 2012, n. 189
- il Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773 *Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza*.
- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 *Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali*,

ORDINA

In concomitanza dell'effettuazione **delle edizioni di luglio e agosto 2019 della Giostra della Quintana di Ascoli Piceno:**

1. all'interno dell'impianto sportivo Squarcia:

il divieto assoluto di ingresso, vendita e somministrazione di bevande alcoliche di qualunque gradazione. E', inoltre, fatto divieto introdurre nell'impianto bevande in contenitori di vetro, plastica o lattina, salvo che siano versati in bicchieri di plastica leggera o di carta;

2. nell'ambito del centro storico cittadino, zona 1 come definito dal vigente piano regolatore:

il divieto assoluto di vendita e di somministrazione di alimenti e bevande in contenitori pericolosi per la pubblica incolumità, quali vetro, plastica e lattine. La vendita e la mescita potrà essere effettuata solo in bicchieri di plastica leggera o di carta;

Tali divieti dovranno decorrere da tre ore prima dell'inizio della manifestazione e fino a due ore dopo il termine della stessa;

3. è altresì previsto, per tutte le attività:

- l'obbligo di posizionare idonei contenitori per il deposito di bicchieri di plastica ed altro, che non dovranno essere abbandonati sul suolo pubblico o aperto al pubblico;
- l'obbligo, prima della chiusura serale dell'attività, di effettuare un'accurata pulizia degli spazi antistanti (inclusa strada e marciapiede) delle aree utilizzate per gli allestimenti esterni con tavoli e sedie, rispettando le regole per il conferimento dei rifiuti secondo la raccolta differenziata;
- di avvalersi delle procedure più veloci per contattare le Forze di Polizia al fine di allontanare ed isolare clienti molesti, ubriachi e minorenni che chiedono da bere nonostante i divieti;
- di evitare assembramenti all'esterno e nelle immediate vicinanze;

Per le violazioni ai punti precedenti si applicano le disposizioni di cui alla Delibera di Giunta Comunale n.108 del 18/05/2010 avente ad oggetto *“Misure e interventi atti a contrastare i fenomeni di vandalismo e inciviltà diffusa registrati nel centro storico cittadino - determinazione dell'importo del pagamento in misura ridotta per violazioni alle ordinanze comunali in materia di sicurezza urbana”*;

DISPONE

Che la presente ordinanza:

1. venga pubblicata all'Albo Pretorio;
2. venga trasmessa:
 - alla Polizia Municipale incaricata dell'esecuzione della stessa;
 - Al Servizio Cultura, Eventi, Turismo e Quintana;
 - al Servizio Attività Produttive – SUAP;
 - al Servizio Comunicazione per le attività di informazione e comunicazione;
 - al Questore di Ascoli Piceno;
 - al Prefetto di Ascoli Piceno;

IL SINDACO

Marco Fioravanti

(sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 del D.lgs 82/2005 e s.m.i.)